

STATUTO

Art. 1) Denominazione e sede

L'associazione porta il nome FAS - Film Association of South Tyrol – Filmverband Südtirol – Associazione Film Alto Adige

L'associazione ha per sede legale presso (omissis) a Bolzano.

Art. 2) Compiti e finalità

L'associazione, la cui attività è di utilità comune e non a scopo di lucro, ha come scopo l'incremento e la promozione del film creativo e d'autore, negli ambiti sviluppo del progetto/della sceneggiatura, preparazione alla produzione, realizzazione e distribuzione.

È fine dell'associazione svolgere una ampia e continuativa opera di sensibilizzazione, al fine di formare e sviluppare la coscienza

a) del crescente ruolo ed importanza che ha il fare film nel panorama culturale attuale e futuro della Provincia, in particolare il lavoro creativo e autoriale dei cineasti/filmmakers ed - in generale - di coloro che lavorano nel settore Film

b) del ruolo economico che occupano – ed in futuro occuperanno - le attività legate al Film in Provincia.

È fine dell'associazione impegnarsi per un giusto riconoscimento sociale, culturale ed economico di coloro che operano nei vari settori del Film, in particolar modo di coloro che sono indipendenti e di coloro che non vengono rappresentati/tutelati da altre associazioni di categoria.

È fine dell'associazione impegnarsi per il rafforzamento e miglioramento della produzione filmica locale nel contesto nazionale ed europeo, e a contribuire affinché l'Alto Adige diventi, anche dal punto di vista delle strutture legate al fare film, un punto di riferimento vitale e di forte attrattiva.

È fine dell'associazione fungere - nell'ambito dello sviluppo del progetto/sceneggiatura, della preparazione alla produzione, realizzazione e distribuzione di film - da autorevole interlocutore per istituzioni ed organizzazioni nazionali ed estere ed instaurare e mantenere contatti con il mondo della politica, del lavoro e dei media.

È altresì fine dell'associazione diventare interlocutore per istituzioni pubbliche e private di fuori provincia che intendono lavorare in/sull Alto Adige, o collaborare con professionisti altoatesini.

È fine dell'associazione diventare punto di incontro e di scambio di informazioni per tutti coloro che operano nel settore del Film.

È fine dell'associazione tutelare la libertà dell'arte, della creatività e la libertà di espressione delle opinioni in tutte le opere filmiche.

È altresì fine dell'associazione impegnarsi per la salvaguardia e lo sviluppo dell'identità europea nelle opere filmiche, per il potenziamento della produzione europea e per una maggiore presenza di opere europee nei circuiti cinematografici e televisivi.

È fine dell'associazione instaurare e mantenere rapporti con altre Associazioni con simili finalità a livello europeo.

L'associazione opera servendosi di due lingue, quella tedesca e quella italiana, che hanno pari valore giuridico: verbali, informative scritte, circolari, comunicati stampa etc. valgono nella lingua in cui sono stati redatti (lingua originale).

Art. 3) Mezzi finanziari, anno associativo

L'associazione ricava i mezzi finanziari di funzionamento e per l'attuazione dei suoi fini dal tesseramento dei soci, dai contributi da parte di enti pubblici o privati, da eventuali donazioni o elargizioni e dal ricavato di altre iniziative.

L'anno associativo corrisponde all'anno legale.

Art. 4) Appartenenza all'Associazione

Può far parte dell'associazione come socio ordinario ogni persona che svolge o abbia svolto un'attività professionale nel settore del Film e degli audiovisivi, che accetta il presente statuto e che sostiene i fini dell'Associazione (Art. 2).

I soci ordinari sostengono l'associazione versando la quota unica d'iscrizione e la quota associativa ordinaria annuale.

L'adesione all'associazione va richiesta in forma scritta tramite apposito modulo. È compito del Consiglio valutare le richieste di adesione e deciderne l'accettazione o meno. In caso di esito negativo esso va motivato per iscritto.

L'adesione all'associazione cessa per ritiro volontario o per espulsione dovuta a comportamento dannoso nei confronti dell'associazione stessa, decisa e motivata in forma scritta dal Consiglio. È considerato ritiro volontario il mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini comunicati dal Consiglio. I soci espulsi non possono essere riammessi.

Possono essere nominati soci onorari persone che hanno fornito un particolare contributo nell'ambito del film e degli audiovisivi; la nomina avviene in sede di assemblea generale su proposta del Consiglio.

È compito dell'Assemblea generale stabilire l'ammontare della quota unica di iscrizione e delle quote associative annuali. Per la fondazione dell'Associazione (soci fondatori) il nucleo preparatorio stabilisce una quota unica di costituzione di Euro 100,00.

L'adesione all'associazione è personale, non trasferibile né cedibile.

Art. 5) Diritti ed obblighi dei soci

I soci ordinari hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee generali e a tutte le altre assemblee dell'Associazione e a presentare candidati per tutte le cariche interne l'Associazione.

I soci sono tenuti a partecipare alle attività dell'Associazione ed a rispettare lo statuto e le decisioni prese degli organi dell'Associazione e il regolamento.

I soci onorari non hanno diritto di voto, né attivo né passivo. Essi hanno diritto di presenza e di parola a tutte le assemblee.

Art.6) Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Consiglio
- c) il/la Presidente e il/la suo/sua Rappresentante (Vicepresidente)
- d) i Revisori dei conti

Il Consiglio e il/la Presidente rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7) L'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci che hanno versato la loro quota associativa nei modi ed entro i tempi prescritti.

I compiti dell'Assemblea generale sono:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- b) compilazione e approvazione del piano delle attività
- c) nomina e revoca del Consiglio
- d) nomina e revoca dei Revisori dei conti
- e) definizione delle quote associative
- f) nomina e revoca dei soci onorari

Le decisioni vengono prese con maggioranza assoluta dei voti dei soci ordinari presenti.

Le assemblee ordinarie dei soci si svolgono almeno una volta all'anno; le assemblee straordinarie ogni qualvolta vi sia necessità, come previsto dalla legge italiana in materia. Le assemblee vengono convocate dal Consiglio e devono essere comunicate in forma scritta ai soci, anche via fax o posta elettronica, almeno 14 giorni prima. Vale la prassi della doppia convocazione.

Normalmente le Assemblee vengono convocate su iniziativa del Consiglio, devono però anche essere convocate dal Consiglio se almeno un decimo dei soci ordinari ne fa richiesta scritta indicandone l'ordine del giorno.

I soci ordinari possono farsi rappresentare da altri soci tramite delega scritta: è ammessa al massimo una delega per socio. Persone giuridiche inviano un rappresentante con un voto.

Le Assemblee dei soci vanno documentate con verbali scritti (nomina di un/a segretario/a da parte dell'Assemblea). I verbali di assemblea vanno firmati dal/la Presidente e dal/la Segretario/a e comunicati ai soci, anche via fax o posta elettronica.

Art. 8 Il Consiglio

Il Consiglio consiste di 3-5 soci ordinari, eletti dall'Assemblea generale dei soci, e dal/la Presidente. Tutti i soci possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio nomina tra i propri membri il/la Presidente e il/la suo/a Rappresentante

Il Consiglio viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea generale.

Se viene meno un membro, il Consiglio ha potere di nominare un'altro socio ordinario come membro provvisorio fino alla prossima Assemblea generale.

Le partecipazione al Consiglio e il lavoro al suo interno è gratuita.

Il Consiglio percepisce le esigenze e gli interessi dell'associazione e mette in pratica le decisioni dell'Assemblea generale dei Soci. Esso guida l'associazione.

Art. 9) Funzioni del Consiglio

Le funzioni del Consiglio sono in particolare

1. valutare le richieste di adesione
2. convocare le Assemblee e fissarne l'ordine del giorno
3. nominare i rappresentanti dell'associazione per corporazioni, organi e commissioni
4. amministrare i beni dell'associazione

5. redigere e presentare il bilancio consuntivo, il rapporto cassa e il bilancio preventivo
6. attuare il programma delle attività deliberato dall'assemblea generale

L'Associazione è rappresentata, in termini di potere di firma con valore giuridico, dal/la Presidente, il/la Vicepresidente e dal membro del Consiglio avente funzione di cassiere; questi hanno l'accesso ai conti correnti bancari, emettono fatture e possono attivare ed estinguere mutui. Per attivare un mutuo sono necessarie le firme di almeno due persone autorizzate.

Il Consiglio è ai sensi della legge responsabile degli interessi dell'Associazione.

Per tutti i casi non contemplati qui valgono le regole che delibera il Consiglio di volta in volta

Le riunioni del Consiglio vengono convocate dal/la Presidente ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione è altresì dovuta se viene richiesta da almeno 3 membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio può deliberare se sono presenti la maggioranza assoluta dei membri effettivi del Consiglio. È esclusa la delega di voto.

Le deliberazioni avvengono con maggioranza assoluta dei membri effettivi. A parità di voti il voto del/la Presidente è decisivo

Le riunioni del Consiglio e le delibere vanno documentate in forma scritta (verbale) e comunicate ai soci.

Art. 10) Revisione dei conti

L'Assemblea generale elegge per la durata della carica di tre anni, come per il Consiglio, almeno un revisore dei conti.

Il/la Revisore dei conti controllano le casse, i conti correnti e la contabilità dell'Associazione alla fine di ogni anno legale e ne fanno relazione all'Assemblea generale. Il loro lavoro è gratuito.

Sicurezza nella liquidità: per ogni voce in uscita che supera i 500,00 Euro è necessaria, ad uso interno, la firma di almeno due consiglieri (su prestampato).

Art. 11) Contenziosi tra soci

Contenzioni tra soci e/o organi dell'associazione sono da decidere dal tribunale arbitrale escludendo le vie legali ordinarie. I membri del tribunale arbitrale vengono nominati dalle parti in causa. Questi membri nominano una terza persona che avrà l'incarico di presidenza.

Art. 12) Struttura

L'associazione può essere strutturata in sottosezioni, sempre in osservanza delle finalità e del piano delle attività di cui all'art.2.

La creazione di una sottosezione è di competenza dell'Assemblea generale. Il controllo delle sottosezioni è prerogativa del Consiglio.

Una sottosezione ha queste caratteristiche:

1. viene diretta da una persona
2. questa persona presenta in forma scritta un piano annuale delle attività con preventivo e contabilità separata
3. il controllo amministrativo e finanziario della sottosezione è prerogativa del/la revisore dei conti dell'Associazione

Art. 13) Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Lo statuto può essere variato con una maggioranza di due terzi di tutti i soci ordinari di una Assemblea generale. Le modifiche devono essere parte dell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea.

Lo scioglimento dell'Associazione è possibile con una maggioranza di tre quarti dei soci ordinari presenti ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata. Devono essere resi noti i motivi della proposta di scioglimento e i soci che la propongono.

Sul patrimonio residuo dell'associazione si decide con la delibera di scioglimento. Il liquidatore nominato è tenuto a liquidare il patrimonio per scopi ed a istituzioni di interesse comune ai sensi dell'art.2

Art 14) Entrata in vigore e rinvio alle fonti del diritto

Il presente statuto entra in vigore con la presa di delibera dell'assemblea costitutiva.

Per tutti i casi non previsti da questo statuto vale il codice legale italiano in materia.

In caso di disaccordo delle due versioni linguistiche vale la versione in lingua tedesca.